



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAGDA CRISTIANO	Presidente
ALBERTO PAZZI	Consigliere-Rel.
COSMO CROLLA	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

c., n. 2, e 2° c., l.f.

Ud.26/06/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4753/2019 R.G. proposto da:

,

speciale in calce al ricorso

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO di

e

dei soci illimitatamente responsabili

- *intimato* -

avverso il decreto del Tribunale di Locri in R.G. n. 1374/2018 depositato il 19/12/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di _____ (socio illimitatamente responsabile della fallita _____), con decreto reso ai sensi dell'art. 46, 1° comma n. 2) l. fall., dichiarava non compresa nel fallimento la quota di tre



quinti della pensione di invalidità percepita dal fallito, autorizzando il curatore istante a trattenere all'attivo della procedura i residui due quinti.

2. Il Tribunale di Locri rigettava il reclamo proposto da [redacted] contro il provvedimento: rilevava che il reclamante lo aveva contestato genericamente, senza produrre alcun documento a sostegno dei propri assunti, fatta eccezione per la dichiarazione ISEE, che però, essendo stata da lui stesso redatta, era inidonea a provare, in sede di giudizio civile, che la quota/parte della pensione attribuitagli dal G.D. non poteva garantire le esigenze di sostentamento sue e dei suoi familiari.

3. [redacted] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, depositato in data 19 dicembre 2018, prospettando un unico motivo di doglianza.

L'intimato Fallimento di [redacted] non ha svolto difese.

Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso, proposto sotto la rubrica "*violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 46 R.D. 267/1942, in combinato disposto con gli artt. 6 C.E.D.U., 24 e 111 Cost. - omessa e/o insufficiente motivazione - omessa istruttoria - omessa e/o erronea valutazione degli atti di causa - eccesso di potere - travisamento dei fatti - illogicità manifesta*", il ricorrente lamenta che il collegio abbia completamente omesso di assumere i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, trascurando di tener presente che gravava sulla curatela l'onere di dimostrare che la porzione della pensione di invalidità lasciata nella sua disponibilità fosse sufficiente a garantire il mantenimento suo e del suo nucleo familiare.

Il tribunale non avrebbe neppure considerato che il provvedimento di cui all'art. 46, comma 1, n. 2, l. fall. deve essere preceduto, oltre che da un'istanza del curatore che richiede la determinazione dei limiti entro cui il reddito del fallito non è compreso nell'attivo fallimentare, anche da un provvedimento del G.D. che stabilisce tali



limiti; in mancanza di questo provvedimento, nella specie non emesso, il decreto reclamato avrebbe dovuto essere ritenuto privo di motivazione.

Infine, secondo il ricorrente, il giudice del reclamo avrebbe dovuto prendere atto che le circostanze da lui addotte in ordine alle esigenze del proprio nucleo familiare non erano state contestate dal curatore, avrebbe dovuto attribuire valenza probatoria alla certificazione ISEE e, quanto meno, compensare le spese di lite, alla luce della particolarità della questione trattata e delle sue condizioni personali.

5. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.

5.1 Il disposto dell'art. 46 l. fall. prevede che *"non sono compresi nel fallimento: .. 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia"* (comma 1); *"i limiti previsti nel primo comma, numero 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tenere conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia"* (comma 2).

La norma riconosce al fallito un diritto soggettivo a sottrarre i propri guadagni dall'attivo fallimentare, nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento proprio e della sua famiglia, quale eccezione alla regola generale stabilita dall'art. 42, comma 2, l. fall. secondo cui sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento.

5.2 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ex art. 46 l. fall. e della quota di essi da destinare alla soddisfazione dei creditori, il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può



neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti (Cass. 2939/2008, Cass. 9391/2002).

Ora, se è vero che spetta al curatore l'onere di richiedere preventivamente al giudice delegato l'emissione del decreto di cui all'art. 46, comma 2, l. fall. al fine di documentare in causa l'eventuale eccedenza dei pagamenti (Cass. 18598/2014), come è avvenuto nel caso di specie, è però onere del fallito che intenda far valere il proprio diritto a trattenere quanto percepito a titolo di reddito o pensione per provvedere al mantenimento proprio e della sua famiglia, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., allegare e dimostrare le condizioni personali in cui versa e le particolari esigenze a cui egli deve sopperire a tal fine.

Non si presta, quindi, a censura l'attribuzione al fallito dell'onere di una compiuta dimostrazione della consistenza del proprio diritto, in termini di necessità di mantenimento (ovvero della prova della composizione del proprio nucleo familiare, delle qualità personali dei suoi componenti, in termini di età, esigenze e situazione patrimoniale, e della propria condizione reddituale), per quanto già non dimostrato o risultante dagli atti del procedimento fallimentare.

5.3 La doglianza concernente la violazione del principio di non contestazione è inammissibile, dato che non riporta in alcun modo il contenuto delle difese assunte dalla curatela in replica alle allegazioni in fatto del fallito.

Invero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dall'assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 12840/2017).



5.4 Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass. 11596/2017, Cass. 14494/2014) che la dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla l. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (cfr. Cass. 9010/2016, Cass., Sez. U., 5167/2003).

Il principio vale escludere che la dichiarazione ISEE (redatta ad oggi *"sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica -, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11"*, ai sensi dell'art. 2, comma 6, d.P.C.M. 159/2013) assuma valore di prova in ordine alla dichiarazioni rese dalla parte, ma non impedisce che la stessa possa essere valutata nei limiti in cui le medesime dichiarazioni abbiano trovato suffragio nelle risultanze degli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, perdendo così il proprio carattere autoreferenziale.

Il che, tuttavia, non assume rilievo nell'economia della fattispecie in esame, dato che il ricorrente non spiega in quale misura la dichiarazione trovasse rispondenza nelle informazioni acquisite dal sistema informativo.

5.5 Il tribunale, all'esito della valutazione degli elementi disponibili in ordine alla condizione personale del fallito, ha ritenuto che la



procedura fallimentare potesse acquisire all'attivo (oltre alla quota di un quinto della retribuzione del fallito, nel senso in precedenza disposto) due quinti della pensione di invalidità.

Questa valutazione, fondata su un apprezzamento in fatto, può essere censurata in sede di legittimità nei soli limiti in cui è ammessa la deduzione del vizio di motivazione (Cass. 9391/2002).

Il profilo di doglianza che assume l'illogicità manifesta della motivazione (avendo il tribunale ritenuto che il e il suo nucleo familiare possano vivere con poco più di € 300 al mese) non adduce un vizio di razionalità della motivazione, ma intende confutare la fondatezza e la plausibilità degli argomenti sviluppati dai giudici di merito (che hanno tenuto conto, per il vero, della complessiva situazione abitativa e reddituale del nucleo familiare, che in forza di un precedente provvedimento del G.D. già aveva la disponibilità dei quattro quinti della retribuzione del).

Una simile doglianza non evidenzia, quindi, alcuna criticità dell'apparato argomentativo presente all'interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma è espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

5.6 La valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017).

Non è perciò censurabile in questa sede di legittimità la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine all'insussistenza dei presupposti giustificativi per disporre la compensazione delle spese.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

7. Val la pena, peraltro, di ricordare che il G.D. può sempre revocare o modificare il provvedimento emesso ai sensi dell' art. 46 l. fall.,



anche su istanza del fallito, sulla scorta di fatti sopravvenuti o dei quali in precedenza non aveva tenuto conto.

La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 26 giugno 2024.

La Presidente

